

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce che l'impugnata decisione è basata su una erronea valutazione dei fatti. Sarebbe stata in particolare a torto considerata non sufficiente documentazione sufficiente e non sarebbero stata a torto riconosciute spese per l'impiego a breve termine di assistenti, e, rispettivamente, tirocinanti, nonché costi esposti in bilancio e determinate spese di viaggio.

(¹) Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 803, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GUL 143, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 gennaio 2008 — Furukawa Electric North America/UAMI (SLIM LINE)

(Causa T-36/08)

(2008/C 79/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Furukawa Electric North America, Inc. (Norcross, Stati Uniti) (rappresentante: avv. O. Rauscher)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 novembre 2007, nel procedimento R 1532/2007-2;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SLIM LINE» per prodotti della classe 9 (domanda n. 5907266).

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: errata applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), poiché la denominazione «SLIM LINE» non è un'indicazione descrittiva e non è priva di carattere distintivo.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 28 gennaio 2008 avverso l'ordinanza del 6 dicembre 2007 emessa dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione

(Causa T-46/08 P)

(2008/C 79/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- l'annullamento dell'ordinanza emessa in data 6 dicembre 2007 nella causa F-40/06, Marcuccio/Commissione, dalla prima sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, *in partibus quibus:* a) il ricorso introdotto dal ricorrente nel primo grado di giudizio è stato respinto per qualsivoglia ragione differente dalla sopravvenuta carenza di interesse ad agire da parte del ricorrente; b) le conclusioni del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento (d'ora in avanti, «risarcimento del danno *de quo*») del danno (in appresso, «danno *de quo*») patito negli atti della causa de qua sono state respinte; e c) il ricorrente è stato condannato a rifondere alla convenuta le spese diritti ed onorari;
- la dichiarazione che il ricorso in primo grado era ricevibile, ed in particolare che il ricorrente, al momento in cui lo introdusse, aveva interesse ad agire;
- in via principale, l'accoglimento delle conclusioni inerenti il risarcimento del danno *de quo*; nonché la condanna della convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio in primo grado che questo giudizio d'appello della causa *de qua*;
- in via subordinata, il rinvio della causa de qua al Tribunale della funzione pubblica perché statuisca in merito: a) a tutte quelle parti della causa *de qua* sulle quali il giudice non si è pronunciato ovvero che sono state annullate con l'emananda sentenza in questo giudizio d'appello; b) alle spese diritti ed onorari inerenti il giudizio in primo grado e questo giudizio d'appello.

Motivi e principali argomenti

Difetto assoluto di motivazione anche per illogicità manifesta, incongruenza, confusione, carenza d'istruttoria, omessa pronuncia circa un fatto fondamentale della causa de qua e violazione dell'obbligo del *clare loqui*, travisamento e snaturamento dei fatti (in particolare, punti 10, 12, da 26 a 38 inclusi, da 42 a 46 inclusi dell'ordinanza impugnata).

Erronea e falsa interpretazione ed applicazione dei principi generali di diritto e della normativa nonché della giurisprudenza comunitaria in materia di risarcimento del danno (in particolare, punti da 42 a 46 inclusi dell'ordinanza impugnata).

Illogicità manifesta del giudizio e della statuizione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese diritti ed onorari anche per irragionevolezza, difetto assoluto di motivazione, in conferenza, travisamento e snaturamento della realtà fattuale, arbitrarietà (in particolare, punti 49 e 50 dell'ordinanza impugnata).

Difetto assoluto di motivazione della decisione oggetto di gravame con il giudizio in primo grado (in particolare, punti da 26 a 38 inclusi dell'ordinanza impugnata).

Travisamento e snaturamento dei fatti nonché conseguenti *errores in procedendo* di gravità tale da conculcare irrimediabilmente il diritto dell'attore alla difesa e determinare una violazione di norme sostanziali tali da inficiare irrimediabilmente l'ordinanza impugnata (in particolare, punto 24 dell'ordinanza impugnata).

Violazione delle norme sul giusto processo, con particolare riferimento alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (punti 24 e da 26 a 38 inclusi di questo ricorso d'appello).

Ricorso presentato il 31 gennaio 2008 — Italia/Commissione

(Causa T-53/08)

(2008/C 79/64)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: S. Fiorentino, Avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della Commissione n. C(2007) 5400 def. del 20 novembre 2007, notificata in data 21 novembre 2007, relativa all'aiuto di Stato n. C 36/A/2006 (ex NN 38/2006) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, l'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche, e quello concesso e non ancora corrisposto agli stessi beneficiari, sotto forma di condizioni tariffarie favorevoli per la fornitura di energia elettrica, sono stati dichiarati incompatibili col mercato comune.

A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- 1) Violazione degli articoli 87, par. 1, e 88, par. 3, CE ed erronea ricostruzione del fatto. Nella propria decisione la Commissione non ha considerato che la misura adottata dallo Stato italiano ed oggetto di contestazione non costituiva aiuto di Stato, difettando del requisito dell'attribuzione del vantaggio economico. Infatti la misura di proroga delle tariffe elettriche speciali da applicarsi alla società interessata dal procedimento, aventi causa dalla società Terni S.p.A. costituiva una dovuta integrazione dell'indennizzo da espropriazione a suo tempo accordato alla società Terni S.p.A., in ragione del fatto che sopravvenute disposizioni di legge avrebbero comportato una maggiore durata della concessione di produzione dell'energia espropriata.
- 2) Violazione degli articoli 87 e 88 n. 3 CE ed erronea ricostruzione del fatto. Nella propria decisione la Commissione non ha considerato che la misura adottata dallo Stato italiano ed oggetto di contestazione non costituiva aiuto di Stato, difettando del requisito della concessione dell'aiuto mediante risorse statali. Infatti il costo della misura è posto a carico degli altri utenti del servizio di fornitura dell'energia.
- 3) Violazione delle forme sostanziali sub specie di carenza di istruttoria e violazione del contraddittorio. Nella propria decisione la Commissione ha definito irrilevanti le risultanze di uno studio economico tendente a valutare il complesso dei sacrifici imposti alla società Terni per effetto dell'espropriazione e il complesso dei benefici da essa ricavati a titolo di indennizzo, perché la congruità del meccanismo risarcitorio può essere effettuata solo ex ante, cioè al momento dell'esproprio. Lo studio era stato realizzato in conformità a precedenti indicazioni della Commissione. La Commissione, ritenendo in astratto irrilevante uno studio da essa in precedenza richiesto, avrebbe dovuto approfondire l'istruttoria, riaprendo il contraddittorio sulle modalità di esecuzione dello studio.